

**OGGETTO:**

“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA FRAZ. BADIA POZZEVERI” MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS.50/2016. [CODICE CUP G83I17000050008](#) - [CODICE CIG 74940838EC](#) – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ESCLUSIONI DISPOSTE.

**Premesso:**

- che con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 323 del 22/05/2018 è stata adottata la determinazione a contrattare con la quale si dava avvio e si autorizzava il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione del contraente per l’affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento di “*Realizzazione Nuova scuola Primaria fraz.Badia Pozzeveri*” da condursi attraverso la piattaforma telematica START;

- che in data 19/06/2018, giusta determinazione n°404/2018 e’ stata costituita la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura;

- che la predetta Commissione giudicatrice (in qualità di Autorità di gara/ Seggio di gara) si riuniva nelle sedute pubbliche del 21.06.2018, 27.06.2018 e 29.06.2018, redigendo specifici verbali in merito alle attività svolte durante le stesse (rispettivamente, verbali di gara n.1, n.2, n.3) nei quali proponeva al Responsabile del servizio Gestione del Territorio, Area III, l’esclusione di n. 6 (sei) operatori economici;

-che, in ragione di quanto sopra il Responsabile del servizio Gestione del Territorio, Area III, ha escluso, da questa procedura ad evidenza pubblica, gli operatori sotto generalizzati per le motivazioni dettagliatamente riportate nei relativi Avviso Ammessi/Esclusi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Altopascio, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara, trasmessi via pec agli operatori ed anche tramite la Piattaforma telematica Start:

- l’operatore economico n. 1 **GENESI** – RTP COSTITUENDO ( I Avviso Ammessi/Esclusi) ;

- l’operatore economico n° 3 **SETTANTA7** – RTP COSTITUENDO ( II Avviso Ammessi/Esclusi);

- l’operatore economico n° 5 **LAB.A** – RTP COSTITUENDO (II Avviso Ammessi/Esclusi);

- l’operatore economico n° 6 **GPA&Co** – RTP COSTITUENDO (II Avviso Ammessi/Esclusi);

- l’operatore economico n° 7 **EUTECNE** – RTP COSTITUENDO(II Avviso Ammessi/Esclusi);

- l’operatore economico n° 2 **INTRE-REP**-RTP COSTITUENDO (III Avviso Ammessi/Esclusi)

**Dato atto** che, in esito alle esclusioni disposte e sulla base delle osservazioni pervenute da taluni dei predetti operatori, e’ stata riesaminata l’intera legge speciale di gara;

**Rilevato** che nella legge speciale di gara, nella sua interezza, vi sono passaggi e disposizioni, di dubbio significato, che possono aver indotto, come di fatto parrebbe accaduto, i potenziali concorrenti, ad una interpretazione erronea ed incerta;

**Considerato** che il Presidente della Commissione, nel verbale della prima seduta pubblica di gara del 21/06/2018 preliminarmente rilevava e dava atto che *“tutte le RTP costituenti concorrenti nella presente procedura non possono che essere qualificate di tipo orizzontale, in considerazione della strutturazione del bando di gara che prevede la sussistenza di una sola categoria prevalente e, conseguentemente, il requisito relativo ai servizi di ingegneria e architettura deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, seppur in misura maggioritaria dalla futura mandataria”* uniformando i lavori della Commissione di verifica ed esame delle autodichiarazioni rese dagli operatori a tale indirizzo;

Rilevato tuttavia che:

- trattandosi la fattispecie in esame, di un'attività di progettazione di tipo integrato, la distinzione tra attività principale e attività secondarie è comunque desumibile dalla classificazione effettuata e dai relativi importi indicati nella documentazione di gara;

- una conferma in tal senso si evince dalla Delibera Anac n° 431 del 27/04/2017 che recita *“Questa Autorità, tuttavia, ha più volte affermato che nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi (da ultimo, Parere del 6 giugno 2014, n.122)”*;

- in particolare si rileva che la tabella in calce al punto f) requisiti speciali di cui al bando, nonché l'allegato C3, di fatto, individuano nella E08 la categoria prevalente e nelle altre le scorporabili;

- alla luce di quanto sopra si ritiene ammissibile la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale e misto;

- da ciò discende che i requisiti speciali di cui al modello (All. 3) prodotto dagli operatori economici congiuntamente a quanto chiarito in sede di procedimento istruttorio dagli stessi operatori, devono essere analizzati in ragione di quanto sopra, valutando l'opportunità di assumere quale requisito di partecipazione la qualificazione di ogni operatore come RTP verticale o mista;

Acclarato che, da sempre, la migliore giurisprudenza, ritiene che, **laddove la legge speciale di gara non risulti chiara ex inequivoca**, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli) e che tale seconda interpretazione, peraltro in linea con la Delibera ANAC 431/2017 procede in tal senso;

Chiarito che in caso di RTP verticale, nella categoria prevalente si individua il requisito maggioritario e lo stesso deve essere posseduto dalla mandataria;

Tutto ciò premesso, si procede a analizzare la documentazione prodotta in sede di gara, i chiarimenti inoltrati, nonché le successive istanze pervenute da parte dei soggetti esclusi in prima battuta, il tutto applicando criteri di ragionevolezza, proporzionalità, efficacia e tutela della concorrenza:

- l'operatore economico n° 2 **INTRE-REP-RTP COSTITUENDO**. L'operatore, chiamato in prima battuta, fra le altre cose, a specificare l'elenco dei servizi, le relative categorie di opera e il grado di complessità relativamente ai punti f) e g); ulteriormente chiamato ad integrare, in seconda istanza, l'elenco dei servizi elencati, con la specificazione dell'operatore che li aveva eseguiti, è

stato poi escluso allorché il RUP, in accoglimento della proposta della Commissione, ha rilevato che era stato indicato un grado di complessità inferiore rispetto a quello dei servizi da affidare.

A seguito del riesame della documentazione in atti, stante il carattere completo, chiaro ed inequivocabile della stessa, la sottoscritta rileva la mancata sussistenza del requisito speciale richiesto, derivante non da un'omessa o incompleta dichiarazione, bensì dal riferimento ad un servizio dal grado di complessità diverso ed inferiore rispetto a quello richiesto. Dunque si dispone **la conferma dell'esclusione**.

- Operatore economico n° 3 **SETTANTA7 – RTP COSTITUENDO**. L'operatore, chiamato in prima battuta a specificare unicamente il grado di complessità di un servizio indicato, è stato escluso allorché il RUP in accoglimento della proposta della Commissione, ha rilevato che il requisito di capacità tecnico professionale non risultava posseduto in misura maggioritaria dall'operatore indicato come futuro mandatario. Alla luce delle valutazioni suesposte e della documentazione in atti, rileva, a parere della sottoscritta, che il raggruppamento possiede i requisiti per la partecipazione, in quanto la mandataria possiede il requisito E08. Dunque se ne dispone la **riammissione**.

- Operatore economico n°4 **MARCO DEL MONTE RTP COSTITUENDO**. L'operatore, già ammesso in prima fase, mantiene i requisiti per la partecipazione.

- Operatore economico n° 5 **LAB.A – RTP COSTITUENDO**. L'operatore, chiamato in prima battuta, fra le altre cose, a specificare il tipo di servizio svolto e il grado di complessità di un servizio indicato ai fini del requisito speciale f), è stato escluso allorché il RUP in accoglimento della proposta della Commissione, ha rilevato che:

a) l'importo complessivo dei servizi dichiarati nel chiarimento è difforme da quello indicato nell'allegato 3 prodotto in gara;

b) il requisito di capacità tecnico professionale non risultava posseduto in misura maggioritaria dall'operatore indicato come futuro mandatario.

Per quanto concerne il punto a) è da rilevare che il combinato contenuto dei rispettivi DGUEe e del modello 3 allegati all'istanza, non consentivano la valutazione della sussistenza in capo all'operatore dei requisiti, tanto che è stato richiesto un chiarimento ad hoc. Il chiarimento consente di fatto la valutazione circa il possesso dei requisiti.

Stante il superamento della criticità di cui al punto a), per quanto concerne il punto b) è da rilevare che, dalla documentazione in atti e dalla interpretazione di cui sopra rileva, a parere della sottoscritta, che il raggruppamento possiede i requisiti per la partecipazione.

Dunque se ne dispone la **riammissione**.

- Operatore economico n° 6 **GPA&Co – RTP COSTITUENDO**. L'operatore, chiamato a integrare l'allegato 3 con l'elenco dei servizi (f) e g), le relative categorie di opera e il grado di complessità, è stato escluso allorché il RUP in accoglimento della proposta della Commissione, ha rilevato che l'importo complessivo dei servizi dichiarati nel chiarimento è difforme da quello indicato nell'allegato 3 prodotto in gara.

In coerenza con quanto dedotto relativamente all'operatore Lab.A, è da rilevare che il combinato contenuto dei rispettivi DGUEe e del modello 3 allegati all'istanza, non consentivano la valutazione della sussistenza in capo all'operatore dei requisiti, tanto che è stato richiesto un chiarimento ad hoc. Il chiarimento consente di fatto la valutazione circa il possesso dei requisiti. Stante il superamento di tale criticità e le considerazioni suesposte, è da rilevare che, dalla documentazione in atti e dalla interpretazione di cui sopra rileva, a parere della sottoscritta, che il raggruppamento possiede i requisiti per la partecipazione.

Dunque se ne dispone la **riammissione**

- Operatore economico n° 7 **EUTECNE – RTP COSTITUENDO**. L'operatore, chiamato a integrare l'allegato 3 con l'elenco dei servizi, le relative categorie di opera e il grado di complessità, ha

trasmesso l'elenco dei servizi, da cui non si desumeva la qualificazione del mandante. Alla luce delle considerazioni suesposte, il raggruppamento possiede i requisiti per la partecipazione. Dunque se ne dispone la **riammissione**.

Visto l'art. 21- quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il quale espressamente prevede che: "1. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte;

Ritenuto pertanto opportuno, in ossequio ai principi sopra cennati, e ancor di più in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, revocare in autotutela i provvedimenti di esclusione assunti nei confronti di:

- operatore economico **SETTANTA7 – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **LAB.A – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **GPA&Co – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **EUTECNE – RTP COSTITUENDO;**

**VISTI:**

- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- la legge 241/90;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

**DISPONE**

A) La revoca della esclusioni nei confronti dei sotto generalizzati offerenti

- operatore economico **SETTANTA7 – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **LAB.A – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **GPA&Co – RTP COSTITUENDO;**
- operatore economico **EUTECNE – RTP COSTITUENDO;**

B) come logica conseguenza di quanto statuito al punto A, la loro ammissione alla procedura de qua

**DISPONE altresì**

la trasmissione di questo provvedimento amministrativo

A) a tutti gli offerenti

B) al Seggio di gara

la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bando di gara e contratti

